



# *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dall'istante **Dario ANZOLA** (prot. n.7182 del 26.04.2019);

**VISTA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa ai titoli di formazione conseguiti;

**VISTA** l'Attestazione di competenza professionale rilasciate agli istanti dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessato "*il diritto all'insegnamento*" nell'ambito disciplinare coerente con la classe di concorso di cui viene richiesto il riconoscimento e indicata in dispositivo;

**VISTA** la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

**RILEVATA** la mancata corrispondenza delle suddette attestazioni a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

**VISTA** la Sentenza del TAR, Sezione Terza Bis, n. 10971/2021 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 26 ottobre 2021, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno degli interessati e quello italiano,



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

prescindendo dai riferimenti alla Direttiva 2013/55/UE all'interno dell'attestazione di competenza professionale, al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori;

**CONSIDERATO** l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del TAR, Sezione Terza Bis; Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;

**RITENUTO** che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

**RITENUTO**, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessato, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

**RITENUTO**, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, né la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente ai percorsi accademici italiani;

**RITENUTO**, altresì, che la produzione, della ADEVERINTA della competente Autorità rumena non attesti inconfutabilmente il "livello" richiesto per l'analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell'attestazione di competenza professionale (come previsto dall'art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente "il diritto all'insegnamento", in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

**CONSIDERATO**, inoltre, quanto all'effettivo **valore qualitativo** della formazione dedotta, che i certificati dell'università rumena, contenenti il dettaglio dei moduli frequentati, sono del tutto privi di riferimenti concreti alla disciplina studiata e menzionano esclusivamente approfondimenti di tipo psico-pedagogico; che lo stesso modulo ipoteticamente dedicato all'approfondimento della didattica della disciplina, per la quale si chiede il riconoscimento, viene definito genericamente "Didattica della specialità" e riporta una bibliografia contenente testi validi per l'insegnamento della didattica di tutte le discipline e di tutte le classi di concorso;

**VERIFICATA**, pertanto, l'insovrapponibilità dei percorsi italiano e rumeno ed il conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 479 del 24.02.2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

**VISTA** la nota prot. n. 2506 del 28.06.2023, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio IX, Ambito di Mantova, ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative svolta dall'interessato presso Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "A. Manzoni" (MN);

## **D E C R E T A**

1. Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario: Laurea in "Scienze politiche ed Istituzioni europee", conseguita il 14 luglio 2005 presso l'Università degli Studi di Parma – Italia;

b) titolo professionalizzante: "*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II* - conseguiti presso Università della Romania,

posseduto dal cittadino italiano Dario ANZOLA, nato a Guastalla (RE), il 04.03.1982, per gli effetti della sentenza del TAR n.10971/2021 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 26 ottobre 2021 è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado per la classe di concorso:

### **A-46 SCIENZE GIURIDICO- ECONOMICHE**

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Fabrizio Manca